

Scheda di dati di sicurezza del prodotto

Secondo i requisiti di cui all'Articolo 32 del Regolamento (CE) N. 1907/2006



DUOFLUX

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione prodotto : DUOFLUX
Numero di registrazione REACH : Non applicabile (articolo)
Tipo di prodotto REACH : Articolo con sostanza/miscela come parte integrale

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1 Usi pertinenti identificati

Uso professionale
Raccordi termoretraibili con saldatura per filo per basse temperature

1.2.2 Usi sconsigliati

The installation temperature shall not exceed 180 °C

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza del prodotto:

Fornitore della scheda di dati di sicurezza

Novatio*
Industrielaan 5B
B-2250 Olen
☎ +32 14 25 76 40
✉ +32 14 22 02 66
info@novatio.be
*NOVATIO is a registered trademark of Novatech International N.V.

Fabbricante del prodotto

Novatech International N.V.
Industrielaan 5B
B-2250 Olen
☎ +32 14 85 97 37
✉ +32 14 85 97 38
info@tec7.be

1.4. Numero telefonico di emergenza

24/24 ore (Consulenza telefonica: inglese, francese, tedesco, olandese) :
+32 14 58 45 45 (BIG)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Non classificato come pericoloso secondo i criteri del Regolamento (CE) N. 1272/2008

2.2. Elementi dell'etichetta

L'etichettatura non si applica agli articoli

2.3. Altri pericoli

La sostanza riscaldata provoca ustioni cutanee
La sostanza riscaldata provoca ustioni agli occhi

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

In condizioni di lavoro usuali il articolo o il preparato non può, nella sua forma commerciale, liberare i sui componenti

Nome REACH numero di registrazione	N. CAS N. CE	Conc. (C)	Classificazione secondo CLP	Nota	Osservazione
piombo massivo; [diametro delle particelle 1mm]	7439-92-1 231-100-4	0%<C<32 %	Repr. 1A; H360FD Lact. ; H362	(1)(2)(4)(10)	Componente
cadmio (stabilizzata)	7440-43-9 231-152-8	0%<C≤18%	Carc. 1B; H350 Muta. 2; H341 Repr. 2; H361fd Acute Tox. 2; H330 STOT RE 1; H372 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	(1)(2)(4)(10)	Componente

Redatto da: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

http://www.big.be

© BIG vzw

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

Numero di revisione: 0402

Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero prodotto: 33259

1 / 11

134-16239-642-It-IT

DUOFLUX

- (1) Testo completo delle frasi H: vedere sezione 16
(2) Sostanza con limite di esposizione nell'ambiente di lavoro fissato dall'Unione Europea
(4) Ins. nell'elenco candidato delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) per l'autorizzazione (Articolo 59 del Regolamento (CE) N. 1907/2006)
(10) Soggetto alle restrizioni dell'Allegato XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali:

Controllare le funzioni vitali. Vittima incosciente: mantenere libere le vie respiratorie. Arresto respiratorio: respirazione artificiale o ossigeno. Arresto cardiaco: rianimazione della vittima. Vittima cosciente con difficoltà respiratorie: posizione semieretta. Choc: a preferenza stare supino, con le gambe in alto. Vomito: evitare soffocamento/polmonite chimica. Evitare il raffreddamento coprendo la vittima (no riscaldamento). Tenere la vittima sotto sorveglianza. Prestare aiuto psicologico. Tenere tranquilla la vittima, evitare gli sforzi. Dipendente dallo stato della vittima: medico/ospedale.

Inalazione:

Mettere la vittima all'aria aperta. Difficoltà respiratorie: consultare un medico.

Contatto con la pelle:

Sciacquare con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. In caso di bruciature: Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua per 15 min./doccia. Togliere gli abiti durante il risciacquamento. Non strappare dalla pelle il prodotto solidificato. Se gli abiti restano attaccato alla pelle: non toglierli. Coprire le ferite con fascie sterili. Consultare un medico/servizio medico. Superficie bruciata > 10%: ammissione all'ospedale.

Contatto con gli occhi:

Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione persiste, consultare un oculista. In caso di bruciature: Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua per 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Mandare la vittima dall'oculista.

Ingestione:

Non applicabile.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

4.2.1 Sintomi acuti

Inalazione:

PER SURRISCALDAMENTO: Tosse. Irritazione delle vie respiratorie. Irritazione della mucosa nasale. Nausea. Vertigine. Mal di testa.

Contatto con la pelle:

Sostanza fusa: bruciature.

Contatto con gli occhi:

PER SURRISCALDAMENTO: Irritazione del tessuto oculare. Lacrimazione abbondante. Arrossamento degli occhi. Sostanza fusa: bruciature.

Ingestione:

Non applicabile.

4.2.2 Sintomi ritardati

Non si conoscono effetti cronici.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

L'applicabilità e la disponibilità sono specificate di seguito.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

5.1.1 Mezzi di estinzione idonei:

Incendio di piccole dimensioni: Estintore a polvere tipo ABC ad azione rapida, Estintore a polvere tipo BC ad azione rapida, Estintore a schiuma di classe B ad azione rapida, Estintore ad anidride carbonica ad azione rapida.

Incendio di grandi dimensioni: Schiuma di classe B (non resistente agli alcoli).

5.1.2 Mezzi di estinzione non idonei:

Incendio di piccole dimensioni: Acqua (estintore ad azione rapida; avvolgitore); rischio di espansione della pozza.

Incendio di grandi dimensioni: Acqua; rischio di espansione della pozza.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Per combustione: liberazione di gas/vapori tossici e corrosivi (ossidi di zolfo, monossido di carbonio/diossido di carbonio) e formazione di vapori metallici. Ad molto alta temperatura: liberazione di gas/vapori tossici/corrosivi/combustibili (formaldeide).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

5.3.1 Istruzioni:

Raffreddare con acqua gli imballaggi chiusi esposti al fuoco. Rarefare gas tossici spruzzando acqua. Tener conto dell'acqua di precipitazione tossica/corrosiva.

5.3.2 Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi:

Guanti protettivi. Indumenti protettivi. Incendio/riscaldamento: respiratore di aria compressa/di ossigeno.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Non usare fiamme libere.

6.1.1 Dispositivi di protezione per chi non interviene direttamente

Vedere sezione 8.2

6.1.2. Dispositivi di protezione per chi interviene direttamente

Guanti protettivi. Indumenti protettivi.

Indumenti protettivi adatti

DUOFLUX

Vedere sezione 8.2

6.2. Precauzioni ambientali

Raccogliere prodotto che si libera.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Lasciare solidificare il liquido fuoriuscito; raccoglierlo. Lasciare raffreddare il prodotto completamente prima di raccoglierlo. Raccogliere il solido fuoriuscito. Terminato l'intervento pulire il materiale/gli abiti di lavoro.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Osservare igiene usuale. Per i prodotti contenenti un indicatore di temperatura termocromico, interrompere il riscaldamento quando il colore cambia. In caso di vescicamenti, carbonizzazione o altri segni di degradazione, fermare immediatamente il riscaldamento.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.2.1 Precauzioni per lo stoccaggio sicuro:

Conservare a temperatura ambiente normale. Conservare in luogo asciutto. Conforme alla regolamentazione.

7.2.2 Tenere la sostanza separata da:

Sorgenti di calore.

7.2.3 Materiale idoneo per il confezionamento:

Nessun dato disponibile

7.2.4 Materiale non idoneo per il confezionamento:

Nessun dato disponibile

7.3. Usi finali particolari

Non applicabile.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1 Esposizione professionale

a) Valori limite di esposizione professionale

I valori limite sono riportati sotto, se applicabili e disponibili.

b) Valori limite biologici nazionali

I valori limite sono riportati sotto, se applicabili e disponibili.

8.1.2 Metodi di campionamento

L'applicabilità e la disponibilità sono specificate di seguito.

8.1.3 Valori limite applicabili quando si usa la sostanza o la miscela nel modo previsto

I valori limite sono riportati sotto, se applicabili e disponibili.

8.1.4 Valori soglia

L'applicabilità e la disponibilità sono specificate di seguito.

8.1.5 Control banding

L'applicabilità e la disponibilità sono specificate di seguito.

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli tecnici idonei

Riscaldamento: aspirazione localizzata/protezione respiratoria.

8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Osservare igiene usuale. Non mangiare, né bere, né fumare durante il lavoro.

a) Protezione respiratoria:

Protezione respiratoria non richiesta in condizioni normali. Riscaldamento: usare un apparecchio respiratorio.

b) Protezione delle mani:

Guanti isolanti.

c) Protezioni per occhi:

Occhiali di protezione.

d) Protezione della pelle:

Indumenti protettivi.

8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale:

Vedere sezioni 6.2, 6.3 e 13

DUOFLUX

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto	Solido
Odore	Inodore
Valori soglia olfattivi	Non applicabile
Colore	Il colore dipende dalla composizione
Dimensione particelle	Nessun dato disponibile
Punto di esplosione	Non applicabile (articolo)
Infiammabilità	Non infiammabile
Log Kow	Nessun dato disponibile
Viscosità dinamica	Non applicabile
Viscosità cinematica	Non applicabile
Punto di fusione	Non applicabile
Punto di ebollizione	Non applicabile
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa	Non applicabile
Pressione di vapore	Non applicabile
Solubilità	Acqua ; insolubile
Densità relativa	Non applicabile
Temperatura di decomposizione	> 200 °C
Temperatura di autoaccensione	Non applicabile (articolo)
Punto di infiammabilità	Non applicabile (articolo)
Proprietà esplosive	Nessun gruppo chimico associato a proprietà esplosive
Proprietà ossidanti	Nessun gruppo chimico associato a proprietà comburenti
pH	Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Punto di solidificazione (congelamento)	Non applicabile
---	-----------------

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessun dato disponibile.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessun dato disponibile.

10.4. Condizioni da evitare

Nessun dato disponibile.

10.5. Materiali incompatibili

Nessun dato disponibile.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Ad molto alta temperatura: liberazione di gas/vapori tossici/corrosivi/combustibili (formaldeide). Per combustione: liberazione di gas/vapori tossici e corrosivi (ossidi di zolfo, monossido di carbonio/diossido di carbonio) e formazione di vapori metallici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

11.1.1 Risultati del test

Tossicità acuta

DUOFLUX

Nessun dato (sperimentale) disponibile

Corrosione/irritazione

DUOFLUX

Nessun dato (sperimentale) disponibile

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

DUOFLUX

Nessun dato (sperimentale) disponibile

Tossicità specifica per organi bersaglio

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero di revisione: 0402

Numero prodotto: 33259

4 / 11

DUOFLUX

DUOFLUX

Nessun dato (sperimentale) disponibile

Mutagenicità delle cellule germinali (in vitro)

DUOFLUX

Nessun dato (sperimentale) disponibile

Mutagenicità (in vivo)

DUOFLUX

Nessun dato (sperimentale) disponibile

Cancerogenicità

DUOFLUX

Nessun dato (sperimentale) disponibile

Tossicità per la riproduzione

DUOFLUX

Nessun dato (sperimentale) disponibile

Tossicità altri effetti

DUOFLUX

Nessun dato (sperimentale) disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

DUOFLUX

Nessun dato (sperimentale) disponibile

Conclusione

Non classificato come pericoloso per l'ambiente secondo i criteri del Regolamento (CE) N. 1272/2008

12.2. Persistenza e degradabilità

Nessun dato sulla biodegradazione in acqua disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

DUOFLUX

Log Kow

Metodo	Osservazione	Valore	Temperatura	Determinazione di valore
	Nessun dato disponibile			

Conclusione

Dati sulla bioaccumulazione non disponibili

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato (sperimentale) disponibile sulla mobilità dei componenti

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non si può pronunciare sulla questione se i componenti soddisfano o meno i criteri PBT e vPvB secondo l'Allegato XIII del Regolamento (CE) N. 1907/2006 poiché i relativi dati sono insufficienti.

12.6. Altri effetti avversi

DUOFLUX

Gas fluorurati a effetto serra (Regolamento (UE) n. 517/2014)

Non vi sono componenti noti inclusi nell'elenco dei gas fluorurati a effetto serra (regolamento (UE) N. 517/2014)

Potenziale di riduzione dell'ozono (PRO)

Non classificato come pericoloso per lo strato di ozono (Regolamento (CE) n. 1005/2009)

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

13.1.1 Normative relative ai rifiuti

Unione europea

DUOFLUX

Rifiuti pericolosi secondo Direttiva 2008/98/CE, come modificata dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 e Regolamento (UE) n. 2017/997.

Codice di rifiuto (Direttiva 2008/98/CE, decisione 2000/0532/CE).

06 04 05* (rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03: rifiuti contenenti altri metalli pesanti). In funzione del settore e del processo produttivo, possono essere applicabili anche altri codici di rifiuti.

13.1.2 Metodo di eliminazione

Riciclare/riutilizzare. Smaltire i rifiuti conformemente alle legislazioni locali e/o nazionali. I rifiuti pericolosi non devono essere mescolati con rifiuti di altro genere. Tipi diversi di rifiuti non devono essere mescolati assieme se ciò comporta il rischio di inquinamento o crea problemi per un'ulteriore gestione dei rifiuti. I rifiuti pericolosi devono essere gestiti in maniera responsabile. Tutte le entità che conservano, trasportano o gestiscono rifiuti pericolosi devono adottare le necessarie misure per impedire rischi di inquinamento o danni a persone o animali.

13.1.3 Imballaggi/Contenitore

Unione europea

Codice di rifiuto imballaggio (Direttiva 2008/98/CE).

15 01 10* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze).

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Strada (ADR), Ferroviario (RID), Vie navigabili interne (ADN), Mare (IMDG/IMSBC), Aria (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU

Trasporto	Non sottomesso
-----------	----------------

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Numero d'identificazione del pericolo	
Classe	
Codice di classificazione	

14.4. Gruppo di imballaggio

Gruppo d'imballaggio	
Etichette di pericolo	

14.5. Pericoli per l'ambiente

Marchio materia pericolosa per l'ambiente	no
---	----

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Disposizioni speciali	
Quantità limitate	

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Allegato II della Convenzione MARPOL 73/78	Non applicabile
--	-----------------

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Legislazione europea:

REACH Elenco di sostanze candidate

Contiene componente/-i incluso/-i nell'elenco candidato delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) per autorizzazione (Articolo 59 del Regolamento (CE) N. 1907/2006)

REACH Allegato XVII - Restrizione

Contiene componente/-i soggetto/-i alle restrizioni dell'Allegato XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006: restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.

	Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Restrizioni
- cadmio (stabilizzata)	Cadmio e suoi composti	<p>Ai fini della presente voce, i codici e i capitoli indicati tra parentesi quadre si riferiscono alla nomenclatura tariffaria e statistica della tariffa doganale comune stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 42).</p> <p>1. Non è ammesso l'uso in miscele e articoli fabbricati partendo da polimeri organici sintetici (di seguito "materie plastiche") quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21] — poliuretano (PUR) [3909 50] — polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10] — acetato di cellulosa (CA) [3912 11] — acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11] — resine epossidiche [3907 30] — resine a base di melamina — formaldeide (MF) [3909 20] — resine d'urea — formaldeide (UF) [3909 10] — poliesteri insaturi (UP) [3907 91] — tereftalato di polietilene (PET) [3907 60] — tereftalato di polibutilene (PBT) — polistirene cristallo/standard [3903 11] — metacrilato di metilacrilonitrile (AMMA) — polietilene reticolato (VPE) — polistirene antiurto — polipropilene (PP) [3902 10] — polietilene ad alta densità (HDPE) [3901 20] — acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) [3903 30] — polimetilmetacrilato (PMMA) [3906 10]. <p>È vietata l'immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire da materie</p>

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero di revisione: 0402

Numero prodotto: 33259

6 / 11

DUOFLUX

plastiche i cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.

In via derogatoria, il secondo comma non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011.

Il primo e il secondo comma si applicano fatti salvi la direttiva 94/62/CE del Consiglio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10) e gli atti adottati in base ad essa.

Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell'articolo 69, chiede all'Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV per valutare se debba essere sottoposto a restrizioni l'uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse da quelle elencate al primo paragrafo.

2. Non sono ammessi ed è vietata la loro immissione sul mercato nelle pitture con i codici [3208] e [3209] in concentrazione (espressa in Cd metallico) pari o superiore allo 0,01 % in peso.

Per le pitture con i codici [3208] e [3209] con un tenore di zinco superiore al 10 % in peso, la concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) non deve essere pari o superiore allo 0,1 % in peso.

È vietata l'immissione sul mercato degli articoli pitturati la cui concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.

3. In via derogatoria, i punti 1 e 2 non si applicano agli articoli colorati per motivi di sicurezza con miscele contenenti cadmio.

4. In via derogatoria, il punto 1, secondo comma, non si applica:

- alle miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC, di seguito "PVC riciclato",
- alle miscele e agli articoli contenenti PVC riciclato il cui tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica nelle seguenti applicazioni del PVC rigido:
 - a) profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia;
 - b) porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;
 - c) pavimenti e terrazze;
 - d) condotti per cavi;
 - e) tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione in conformità alle disposizioni del punto 1. I fornitori provvedono ad apporre in modo visibile, leggibile e indelebile sulle miscele e sugli articoli contenenti PVC riciclato, prima della loro immissione sul mercato, la dicitura "Contiene PVC riciclato" o il seguente pittogramma:
Pittogramma PVC riciclato

A norma dell'articolo 69 del presente regolamento, la deroga di cui al punto 4 sarà riesaminata, in particolare al fine di ridurre il valore limite per il cadmio e procedere a una nuova valutazione della deroga per le applicazioni elencate alle lettere da a) a e), entro il 31 dicembre 2017.

5. A norma della presente voce, per "trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)" si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica. Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:

- a) nelle attrezzature e nelle macchine per:
 - la produzione di alimenti: [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],
 - l'agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],
 - la refrigerazione e il congelamento [8418],
 - la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443];
- b) le attrezzature e macchine per la produzione:
 - degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],
 - dell'arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],
 - degli impianti sanitari [7324],
 - del riscaldamento centrale e del condizionamento d'aria [7322] [8403] [8404] [8415].

Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato degli articoli cadmiati o dei componenti di tali articoli utilizzati nei settori o nelle applicazioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonché degli articoli fabbricati nell'ambito dei settori di cui alla lettera b).

6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 sono anche applicabili agli articoli cadmiati o ai componenti di tali articoli impiegati nei settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché agli articoli fabbricati nell'ambito dei settori di cui alla seguente lettera b):

- a) le attrezzature e macchine per la produzione di:
 - carta e cartone [8419 32] [8439] [8441], prodotti tessili e abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];
- b) le attrezzature e macchine per la produzione di:
 - apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],
 - veicoli stradali e agricoli [capitolo 87],
 - materiale rotabile [capitolo 86],
 - navi [capitolo 89].

7. Tuttavia le restrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano:

- agli articoli e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, "offshore" e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nel materiale rotabile e nelle imbarcazioni,
- ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell'affidabilità dell'apparecchiatura su cui sono installati.

8. È vietato l'uso nelle leghe per brasatura in tenore pari o superiore allo 0,01 % in peso. È vietata l'immissione sul mercato di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso. S'intende per brasatura un procedimento di giunzione realizzato con l'ausilio di leghe, a temperature superiori a 450 °C.

9. In via derogatoria, il punto 8 non si applica alle leghe per brasatura utilizzate in

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero di revisione: 0402

Numero prodotto: 33259

7 / 11

DUOFLUX

		<p>applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.</p> <p>10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:</p> <p>i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;</p> <p>ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — braccialetti, collane e anelli — gioielli per piercing, — orologi da polso e cinturini, — spille e gemelli per polsini. <p>11. In via derogatoria, il punto 10 non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011.</p>
· cadmio (stabilizzata)	Sostanze classificate come cancerogene di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 1 o nell'appendice 2.	<p>Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.</p> <p>1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — come sostanze, — come componenti di altre sostanze, o — nelle miscele, <p>per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. <p>Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali".</p> <p>2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:</p> <p>a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;</p> <p>b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;</p> <p>c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, — agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, — ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido); <p>d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;</p> <p>e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data.</p>
· piombo massivo; [diametro delle particelle ≥1mm]	Sostanze classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 5 o nell'appendice 6.	<p>Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.</p> <p>1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — come sostanze, — come componenti di altre sostanze, o — nelle miscele, <p>per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. <p>Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali".</p> <p>2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:</p> <p>a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;</p> <p>b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;</p> <p>c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, — agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, — ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido); <p>d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;</p> <p>e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data.</p>
· piombo massivo; [diametro delle particelle ≥1mm]	Piombo e suoi composti	<p>1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso.</p> <p>2. Ai fini del paragrafo 1:</p> <p>i) "articoli di gioielleria" comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria e gli accessori per capelli, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) braccialetti, collane e anelli; b) articoli di gioielleria per piercing; c) orologi da polso e bracciali da uomo; d) spille e gemelli per polsini; <p>ii) "singole parti" comprende i materiali che costituiscono l'articolo di gioielleria, nonché</p>

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero di revisione: 0402

Numero prodotto: 33259

8 / 11

DUOFLUX

		<p>le singole componenti degli articoli di gioielleria.</p> <p>3. Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria.</p> <p>4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:</p> <p>a) al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (*);</p> <p>b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;</p> <p>c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze;</p> <p>d) agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C. (*) GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.</p> <p>5. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica agli articoli di gioielleria immessi sul mercato per la prima volta prima del 9 ottobre 2013 e agli articoli di gioielleria fabbricati prima del 10 dicembre 1961.</p> <p>6. La Commissione riesamina, entro il 9 ottobre 2017, i paragrafi da 1 a 5 della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza.</p> <p>7. Da non immettere sul mercato o usare negli articoli forniti al pubblico se in tali articoli, o in loro parti accessibili, la concentrazione di piombo (espressa in metallo) è uguale o superiore allo 0,05 % in peso e, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tali articoli o loro parti accessibili possano essere messi in bocca dai bambini.</p> <p>Tale limite non si applica nei casi in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo da un siffatto articolo o da una parte accessibile di un articolo (rivestito o no) non supera 0,05 µg/cm² all'ora (equivalente a 0,05 µg/g/h) e, per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'articolo normali o ragionevolmente prevedibili.</p> <p>Ai fini del presente paragrafo si ritiene che un articolo o una parte accessibile di un articolo possano essere messi in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.</p> <p>8. A titolo di deroga, il paragrafo 7 non si applica:</p> <p>a. agli articoli di gioielleria di cui al paragrafo 1;</p> <p>b. al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE;</p> <p>c. alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [codice NC 7103 istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o con miscele contenenti tali sostanze;</p> <p>d. agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, dalla vetrificazione o dalla sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C;</p> <p>e. alle chiavi e alle serrature, compresi i lucchetti;</p> <p>f. agli strumenti musicali;</p> <p>g. agli articoli e alle parti di articoli contenenti leghe di ottone, se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) nella lega di ottone non supera lo 0,5 % in peso;</p> <p>h. alle punte per strumenti di scrittura;</p> <p>i. articoli religiosi;</p> <p>j. alle pile portatili zinco-carbone e alle pile a bottone;</p> <p>k. agli articoli rientranti nel campo di applicazione:</p> <p>i) della direttiva 94/62/CE;</p> <p>ii) del regolamento (CE) n. 1935/2004;</p> <p>iii) della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);</p> <p>iv) della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**).</p> <p>9. Entro il 1o luglio 2019 la Commissione riesamina il paragrafo 7 e il paragrafo 8, lettere e), f), i) e j), della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 7, comprese le prescrizioni relative all'integrità del rivestimento e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza.</p> <p>10. A titolo di deroga, il paragrafo 7 non si applica agli articoli immessi sul mercato per la prima volta anteriormente al 1o giugno 2016.</p> <p>(*) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).</p> <p>(**) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).</p>
<p>- cadmio (stabilizzata)</p>	<p>Le sostanze elencate nella colonna 1 della tabella dell'appendice 12</p>	<p>1. Non possono essere immesse sul mercato dopo il 1o novembre 2020 allorché sono presenti in uno qualsiasi dei seguenti articoli:</p> <p>a) capi d'abbigliamento o relativi accessori;</p> <p>b) articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento;</p> <p>c) calzature,</p> <p>se i capi d'abbigliamento, i relativi accessori, gli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o le calzature sono destinati all'uso da parte dei consumatori e la sostanza è presente in una concentrazione, misurata in materiali omogenei, pari o superiore a quella specificata per quella sostanza nell'appendice 12.</p> <p>2. A titolo di deroga, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di formaldeide [numero CAS 50-00-0] presente in giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura, la pertinente concentrazione ai fini del paragrafo 1 è pari a 300 mg/kg nel corso del periodo compreso tra il 1o novembre 2020 e il 1o novembre 2023. La concentrazione specificata nell'appendice 12 si applica successivamente.</p> <p>3. Il paragrafo 1 non si applica a:</p> <p>a) capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, oppure parti di capi</p>

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero di revisione: 0402

Numero prodotto: 33259

9 / 11

DUOFLUX

		<p>d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, esclusivamente di cuoio, di pellicce o di pelli naturali;</p> <p>b) dispositivi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili;</p> <p>c) indumenti di seconda mano, relativi accessori, articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o calzature;</p> <p>d) moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie.</p> <p>4. Il paragrafo 1 non si applica ai capi d'abbigliamento, ai relativi accessori, agli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o alle calzature che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).</p> <p>5. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica agli articoli tessili usa e getta. Per «articoli tessili usa e getta» si intendono gli articoli tessili destinati a essere utilizzati una sola volta, ovvero per un breve periodo di tempo, e che non sono destinati a un ulteriore uso identico o analogo.</p> <p>6. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'applicazione di restrizioni più rigorose specificate nel presente allegato o in altra normativa applicabile dell'Unione.</p> <p>7. La Commissione riesamina l'esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), e, se del caso, la modifica di conseguenza.</p> <p>(*) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).</p> <p>(**) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).</p>
<p>· piombo massivo; [diametro delle particelle ≥1mm]</p>	<p>Le sostanze elencate nella colonna 1 della tabella dell'appendice 12</p>	<p>1. Non possono essere immesse sul mercato dopo il 1o novembre 2020 allorché sono presenti in uno qualsiasi dei seguenti articoli:</p> <p>a) capi d'abbigliamento o relativi accessori;</p> <p>b) articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento;</p> <p>c) calzature,</p> <p>se i capi d'abbigliamento, i relativi accessori, gli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o le calzature sono destinati all'uso da parte dei consumatori e la sostanza è presente in una concentrazione, misurata in materiali omogenei, pari o superiore a quella specificata per quella sostanza nell'appendice 12.</p> <p>2. A titolo di deroga, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di formaldeide [numero CAS 50-00-0] presente in giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura, la pertinente concentrazione ai fini del paragrafo 1 è pari a 300 mg/kg nel corso del periodo compreso tra il 1o novembre 2020 e il 1o novembre 2023. La concentrazione specificata nell'appendice 12 si applica successivamente.</p> <p>3. Il paragrafo 1 non si applica a:</p> <p>a) capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, oppure parti di capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, esclusivamente di cuoio, di pellicce o di pelli naturali;</p> <p>b) dispositivi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili;</p> <p>c) indumenti di seconda mano, relativi accessori, articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o calzature;</p> <p>d) moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie.</p> <p>4. Il paragrafo 1 non si applica ai capi d'abbigliamento, ai relativi accessori, agli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o alle calzature che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).</p> <p>5. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica agli articoli tessili usa e getta. Per «articoli tessili usa e getta» si intendono gli articoli tessili destinati a essere utilizzati una sola volta, ovvero per un breve periodo di tempo, e che non sono destinati a un ulteriore uso identico o analogo.</p> <p>6. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'applicazione di restrizioni più rigorose specificate nel presente allegato o in altra normativa applicabile dell'Unione.</p> <p>7. La Commissione riesamina l'esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), e, se del caso, la modifica di conseguenza.</p> <p>(*) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).</p> <p>(**) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).</p>

Legislazione nazionale Belgio

Nessun dato disponibile

Legislazione nazionale Paesi Bassi

Waterbevaarlijkheid	Non applicabile (articolo)
---------------------	----------------------------

Legislazione nazionale Francia

Nessun dato disponibile

Legislazione nazionale Germania

WGK	Non applicabile (articolo)
-----	----------------------------

Legislazione nazionale UK

Nessun dato disponibile

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero di revisione: 0402

Numero prodotto: 33259

10 / 11

DUOFLUX

Altri dati pertinenti

Nessun dato disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna valutazione della sicurezza chimica richiesta.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale di eventuali frasi H indicati nella sezione 3:

- H330 Letale se inalato.
- H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350 Può provocare il cancro.
- H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
- H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
- H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se ingerito.
- H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se inalato.
- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(*)	CLASSIFICAZIONE INTERNA DEL BIG
ADI	Acceptable daily intake
AOEL	Acceptable operator exposure level
CE50	Concentrazione Efficace 50 %
CL50	Concentrazione Letale 50 %
CLP (EU-GHS)	Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europa)
DL50	Dose Letale 50 %
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ErC50	EC50 in terms of reduction of growth rate
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
NOEC	No Observed Effect Concentration
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
PBT	Persistente, Bioaccumulabile & Tossico
PNEC	Predicted No Effect Concentration
STP	Sludge Treatment Process
vPvB	very Persistent & very Bioaccumulative

Le informazioni riportate nella presente scheda di dati di sicurezza del prodotto descrivono le proprietà di determinate sostanze, preparati o miscele contenuti nel prodotto. La scheda di dati di sicurezza del prodotto non presenta alcuna specifica di qualità relativa alle sostanze/ai preparati/alle miscele in questione. La conformità con le indicazioni presenti in questa scheda di dati di sicurezza del prodotto non esime l'utente dall'obbligo di adottare ogni provvedimento dettato dal buon senso, dalle normative e dalle raccomandazioni in proposito, oppure riconosciuto come necessario o utile in base alle condizioni concrete di applicazione. La presente scheda di dati di sicurezza del prodotto si limita a fornire delle linee guida e delle raccomandazioni. Le informazioni contenute nella presente scheda di dati di sicurezza del prodotto sono state elaborate sulla base dei dati e dei campioni forniti a BIG. La compilazione della scheda è avvenuta al meglio delle possibilità di BIG e in base allo stato delle sue conoscenze in tale momento. A scadenze più o meno regolari vengono redatte nuove schede di dati di sicurezza. Sono utilizzabili soltanto le versioni più recenti. Salvo espressamente indicato nella scheda di dati di sicurezza del prodotto, le informazioni non sono valide per altri prodotti, sebbene simili. BIG non garantisce la precisione e la completezza delle informazioni fornite, né può essere ritenuta responsabile di eventuali modifiche apportate da terze parti. L'utilizzo della presente scheda di sicurezza del prodotto è limitato ai paesi dell'Unione Europea nonché a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Ogni impiego in altri paesi è da considerarsi a proprio rischio e pericolo. L'utilizzo della presente scheda di dati di sicurezza del prodotto è soggetto alle condizioni di licenza e di limitazione della responsabilità contenute nel contratto stipulato tra BIG e il produttore di questa sostanza/preparato/miscela o, in mancanza di tale contratto, nelle condizioni generali di BIG. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sulla presente scheda appartengono a BIG. La distribuzione e la riproduzione della scheda si intendono limitate. Per ulteriori dettagli, consultare il contratto di licenza o le condizioni generali di BIG.

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero di revisione: 0402

Numero prodotto: 33259

11 / 11